



LETTERE

Ci vorrebbero più tutele per i sindaci contro i reati fallimentari altrui

Sabato, 17 dicembre 2016

Gentile Direttore,

vorrei porre alla vostra attenzione un argomento sempre più sensibile per chi fa parte di organi di controllo societari, particolarmente negli ultimi anni di crisi economica. Faccio riferimento ai profili di responsabilità penale dei **sindaci** unici e dei membri del collegio sindacale in presenza di reati fallimentari commessi dall'imprenditore e/o dagli organi amministrativi, nel periodo precedente la dichiarazione di fallimento, c.d. "**bancarotta impropria**" ex artt. 223 e 224 L. fall.

A tal proposito, ritengo opportuno premettere quanto segue. Come sappiamo, come i sindaci potrebbero essere soggetti attivi nel compimento di reati fallimentari (come le false comunicazioni sociali, le operazioni in pregiudizio dei creditori, ecc.), altresì essi potrebbero concorrere nel compimento dei reati in commento con altri soggetti, come per esempio gli amministratori. Tale responsabilità a titolo di **concorso**, peraltro, potrebbe derivare da una condotta propriamente commissiva, piuttosto che da un omesso impedimento del reato compiuto dagli amministratori, quindi da un comportamento omissivo dei propri doveri/poteri di controllo.

Con specifico riferimento alla **condotta omissiva** del sindaco, occorre ricordare che egli ha dei doveri impeditivi in relazione ai reati commessi dagli amministratori. Tali diritti/doveri sono rinvenibili nel codice civile, che ne costituisce, dunque, la principale fonte normativa. A tale riguardo, nondimeno, anche il sindaco deve considerare che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" (ex art. 40, comma 2 c.p.). Quindi, chiaramente l'art. 40, comma 2 c.p. fa un rinvio a detti **obblighi civilistici**, suscettibili di tradursi in obblighi di impedimento penalmente rilevanti.

Non basta, inoltre, accertare la violazione degli obblighi civilistici (quindi il "non impedire") al fine di configurare una condotta omissiva penalmente rilevante di questi ultimi. Altresì occorre vi sia un **nesso di causalità** tra il comportamento non impeditivo e il reato compiuto dagli amministratori (quindi "l'aver cagionato l'evento"), rispetto al quale vi dovrebbe anche essere una consapevolezza (o comunque conoscibilità) dello stesso da parte del sindaco.

Ed è su questo punto che vorrei porre l'attenzione. Non sempre per il sindaco può essere facile dimostrare di aver esercitato correttamente il proprio dovere di vigilanza ex art. 2403 c.c., nonché di aver compiuto tutti gli atti di ispezione e controllo ex art. 2403-bis c.c., al fine di inibire l'azione delittuosa dell'organo amministrativo. Infatti, vi possono essere fatti gestori **difficilmente accertabili** dal sindaco come azioni delittuose in corso da parte degli amministratori, rispetto alle quali l'organo di controllo deve attivarsi per impedirne l'accadimento. Oltretutto, si possono presentare circostanze nelle quali non sempre vi è la possibilità di verificare se le informazioni fornite dagli amministratori siano corrette e/o complete. In più, è bene dire, che non sempre il comportamento omissivo dei sindaci contribuisce di per se stesso al compimento di un altrui reato.

A maggior tutela dell'organo di controllo in commento, potrebbe essere realizzabile un intervento legislativo che vada a "tipizzare", in maniera certamente non esaustiva, con una sorta di **check list**, le azioni di garanzia preventive che un sindaco dovrebbe attivare, idonee ad impedire in astratto sempre e comunque qualsivoglia reato fallimentare altrui? Potrebbero essere fornite **maggiori tutele** assicurative, nei casi di colpa, eliminando qualsiasi franchigia ex lege? Quali altre soluzioni potrebbero adottarsi?

Giuseppe Rodighiero

Commissione formazione UGDCEC di Vicenza